

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPRC UT LOCRI

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 401
 ATTO PRIVATO SERIE 3
 STIPULATO IL 26/04/2021 REGISTRATO IL 25/05/2021
 NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3000401

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 90028800804 ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE
 ID. TELEMATICO: TDJ21L000401000JJ

CODICE TRIBUTO	IMPORTO
1550	200,00
1552	64,00
TOTALE	264,00

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
 N.ORD. COD.FISC.
 1 - 90028800804

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
 N.ORD. Progr. DESCRIZIONE
 1 001 - E000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI
 VALORE DICHIARATO : 0,00
 DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

STATUTO
COSTITUZIONE E SCOPI DI
"ASSOCIAZIONE CULTURALE-TEATRALE DIETRO LE QUINTE ETS"

Art. 1

(Denominazione, sede, durata)

È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e delle norme del codice civile - con sede in Bivongi, all'indirizzo previsto inizialmente nell'atto costitutivo e, successivamente, come deliberato dal Consiglio Direttivo - l'Associazione non riconosciuta: "Associazione Culturale-Teatrale Dietro le quinte", Ente del Terzo Settore (di seguito indicata anche come Associazione) che assumerà la denominazione **"Associazione Culturale-Teatrale Dietro le quinte ETS"**, in breve **"Dietro le quinte Ets"** successivamente alla sua avvenuta iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore. Essa potrà costituire uffici anche in altre località.

Lo spostamento della sede sociale nell'ambito del Comune non dà luogo a modifica statutaria.

La sua durata è illimitata.

Art. 2

(Oggetto Sociale)

2.1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività del volontariato.

2.2. L'Associazione è costituita da un numero di associati non inferiore a sette (persone fisiche) o tre associazioni di promozione sociale e persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi.

2.3. In particolare, l'Associazione, ai sensi dell'art. 5 del Dlgs 117/2017, opera nei seguenti settori:

- 1) attività individuata alla lettera i): "organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo";**
- 2) attività individuata alla lettera f): "interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni";**

2.4. Scopo dell'associazione è in particolare:

Per l'attività di cui al **punto 1** (attività individuata alla **lett. i) del D.lgs. 117/2017**) le finalità sono le seguenti:

- stimolare e sostenere la crescita morale, spirituale, culturale e sociale dell'essere umano, attraverso ogni sua forma di spettacolo realizzato con carattere d'amatorialità;
- promuovere la diffusione dell'arte e della cultura teatrale in ogni sua forma e con ogni mezzo legalmente consentito;
- diffondere la conoscenza, lo studio, la ricerca e la produzione di opere artistiche, musicali, letterarie.

Per l'attività di cui al **punto 2** (attività individuata alla **lett. f) del D.lgs. 117/2017**) le finalità sono le seguenti:

- valorizzare il patrimonio artistico e culturale;
- promuovere e riqualificare il patrimonio naturalistico e paesaggistico.

Art. 3

(Attività Istituzionali)

3.1. Al fine di perseguire gli scopi istituzionali l'Associazione può organizzare le seguenti "attività specifiche".

Attività specifiche relative al punto 1 (attività individuata alla lett. i) del Dlgs 117/2017):

- studiare e promuovere iniziative, anche in collaborazione con altre imprese culturali (teatri, promoters, enti locali, ecc.);
- organizzare attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari, concerti, spettacoli, rassegne, attività educative per bambini, giovani ed adulti;
- creazione di produzioni artistiche, culturali, musicali e soprattutto teatrali;
- stipulare convenzioni e collaborazioni con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono lo stesso fine.

Attività specifiche relative al punto 2 (attività individuata alla lett. f) del Dlgs 117/2017):

- organizzazione di eventi finalizzati alla tutela e alla riqualificazione del patrimonio naturalistico;
- organizzazione di attività finalizzate alla riqualificazione del patrimonio urbano;
- valorizzazione dei luoghi di interesse di natura storico-culturale del territorio.

3.2. Per meglio perseguire le sue finalità, l'associazione nello svolgimento delle sue attività può instaurare ogni forma di collegamento e collaborazioni con Enti Pubblici e/o Privati che non siano in contrasto con la natura dell'Associazione.

3.3. L'associazione può altresì svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco, ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento, ivi compresa la complementare attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi e per il cui svolgimento non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi diversi dagli associati.

3.4. L'associazione, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, può compiere attività - diverse da quelle di interesse generale - secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con appositi Decreti Ministeriali e/o da leggi specifiche vigenti al momento. La loro eventuale individuazione e realizzazione sarà operata dall'organo direttivo attraverso specifiche deliberazioni.

3.5. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di Raccolta Fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

AMMISSIONE E DIMISSIONI DA SOCIO

Art. 4

(Numero e requisiti dei soci)

4.1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione. Il numero minimo di associati non potrà scendere al di sotto delle sette unità. Il numero dei soci è illimitato.

4.2. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche, le Associazioni di Promozione Sociale e gli Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro (questi ultimi a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle Aps) che, aderendo alle finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto e i regolamenti.

4.3. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, genere, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali e ideale politico, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'organizzazione.

4.4. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità, pena la nullità della domanda di ammissione. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

4.5. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall'Assemblea ordinaria, nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

4.6. Avverso il diniego motivato di iscrizione all'associazione espresso dal Consiglio Direttivo - da comunicarsi entro 60 giorni dalla presentazione - il richiedente può ricorrere al Collegio Direttivo o all'Assemblea degli aderenti presentando appello entro 60 giorni dalla comunicazione del rigetto. La decisione da deliberarsi nella prima riunione convocata è inappellabile.

4.7. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è a tempo indeterminato (fermo restando il diritto di recesso), intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

4.8. Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto, senza l'obbligo di motivazione, al Consiglio Direttivo che ha il dovere di accoglierle.

DIRITTI, DOVERI, ESPULSIONE E RIAMMISSIONE DEI SOCI, REVOCA DEI CONSIGLIERI.

Art. 5

(Diritti e doveri dei soci)

5.1. Gli associati hanno pari diritti e doveri.

5.2. Tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno due mesi hanno il diritto:

- di voto durante le assemblee (siano esse ordinarie che straordinarie);
- all'elettorato attivo e passivo;
- di essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- di denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore.

5.3. In particolare, i soci sono tenuti:

- 1) al pagamento della quota sociale;
- 2) all'osservanza del presente Statuto e delle deliberazioni degli organi sociali;
- 3) all'osservanza degli eventuali regolamenti interni;
- 4) a versare le quote straordinarie deliberate dagli organi sociali ad integrazione della cassa sociale, salvo i soci onorari;
- 5) ad intervenire alle Assemblee ordinarie e straordinarie.

5.4. Tutti i soci hanno diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci, presentando apposita istanza scritta e motivata al Consiglio Direttivo e in presenza di almeno un consigliere, hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione senza tuttavia poterne asportare copia (fotostatica, fotografica, ecc.) in alcun modo.



5.5. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione prevalentemente in modo volontario, libero e gratuito, senza fini di lucro, in ragione delle disponibilità personali.

5.6. L'Associazione può comunque, per sopperire a specifiche esigenze e nel caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nel rigoroso rispetto dei successivi artt. 7 e 8 del presente statuto.

5.7. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 6

(Recesso ed esclusione dei soci)

6.1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

6.2. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo.

6.3. Il socio può essere escluso dall'associazione nei seguenti casi:

- mancata osservanza delle disposizioni del presente Statuto o delle deliberazioni regolarmente prese dagli organi sociali, comprese quelle concernenti i versamenti di quote straordinarie ad integrazione della cassa sociale;
- mancata osservanza dei regolamenti interni;
- morosità nel pagamento della quota sociale e delle quote straordinarie regolarmente deliberate, senza giustificato motivo e dopo un formale sollecito tramite e-mail;
- l'aver arrecato, in qualunque modo, danni morali o materiali all'associazione.

6.4. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei presenti e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera semplice, con raccomandata a mano o con comunicazione e-mail.

6.5. Il socio interessato dal provvedimento può chiedere che l'esame dei motivi che hanno determinato l'esclusione sia posto all'ordine del giorno della successiva assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea – che deve avvenire nel termine di tre mesi - il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

6.6. I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione delle quote sociali o dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

VOLONTARI E LAVORATORI

Art. 7

(Volontari)

7.1. I volontari sono persone che per loro libera scelta e in modo non occasionale svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

7.2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

7.3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

7.4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

7.5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

7.6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

7.7. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 8

(Lavoratori)

8.1. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associativi.

8.2. L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, in ogni caso nel rispetto dei limiti imposti dal successivo art. 36 del succitato Decreto.



ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9

(Organi Sociali)

9.1. Sono organi sociali dell'Associazione

- 1) l'Assemblea dei soci;
 - 2) il Consiglio Direttivo;
 - 3) il Presidente del Consiglio Direttivo, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere, il Direttore artistico;
 - 4) l'Organo di Controllo (nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 del C.T.S.);
 - 5) l'Organo di Revisione (nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 31 del C.T.S.).
- 9.2.** Ad esclusione dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione, tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Art. 10

(L'assemblea)

10.1. L'Assemblea quale organo sovrano dell'associazione si riunisce in sede ordinaria almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per approvare, il bilancio consuntivo e preventivo.

10.2. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

10.3. Spetta all'Assemblea ordinaria:

- a) determinare il numero, eleggere e revocare i componenti degli organi sociali;
- b) nominare e revocare, quando previsto, l'organo di controllo (art. 30 CTS) oppure l'organo di revisione legale dei conti (art. 31 CTS);
- c) approvare il bilancio di esercizio consuntivo e preventivo, nonché il bilancio sociale quando previsto;
- d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) ratificare le esclusioni degli associati deliberate dal Consiglio Direttivo;
- f) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delineare gli indirizzi generali delle attività dell'Associazione;
- h) approvare gli eventuali regolamenti interni;
- i) convocare le assemblee ordinarie e straordinarie dei soci anche quando se ne ravvisi la necessità o ne facciano richiesta motivata almeno un decimo dei soci;
- l) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Salvo che non sia diversamente stabilito da disposizioni legislative o dal presente Statuto, l'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

10.4. L'Assemblea ordinaria si riunisce inoltre quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario o su richiesta di almeno un decimo degli associati, con convocazione scritta del Presidente, a cui deve essere allegato l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione. La convocazione deve avvenire, almeno quindici giorni prima della seduta, tramite affissione della stessa presso i locali della sede e con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (lettera postale, e-mail, facebook, whatsapp, ecc.) specificando il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché se prevista le modalità di svolgimento della seconda convocazione.

10.5. L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria:

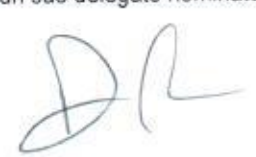
- per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto;
- per deliberare lo scioglimento, la liquidazione, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio.

10.6. Per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria saranno validamente assunte con la presenza di $\frac{3}{4}$ dei soci e con decisione deliberata (anche per delega) della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo, le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria saranno validamente assunte con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei soci.

10.7. La convocazione dell'Assemblea straordinaria deve seguire la seguente prassi: in allegato alla convocazione deve comparire l'ordine del giorno; la convocazione deve avvenire, almeno quindici giorni prima della seduta, tramite affissione della stessa presso i locali della sede e con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (lettera postale, lettera a mano, e-mail, facebook, whatsapp, social network ufficiali purché consentano di tener traccia della lettura del destinatario, ecc.) specificando il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché se prevista le modalità di svolgimento della seconda convocazione. In caso di necessità l'assemblea può svolgersi anche in videoconferenza purché la modalità scelta consenta di tener traccia delle votazioni dei partecipanti.

10.8. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.



10.9. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto. È ammesso il voto per delega solo nell'Assemblea Straordinaria. Ogni socio può avere massimo 2 deleghe. Non è ammesso il voto per delega nell'Assemblea Ordinaria. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

10.10. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

10.11. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'associazione.

10.12. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.

10.13. Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti nel libro soci da almeno due mesi che siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.

10.14. I soci di età inferiore a 18 anni possono partecipare alla vita democratica e associativa senza limitazioni. Pur potendo partecipare alle assemblee ordinarie o straordinarie, devono comunque astenersi dalle votazioni e dagli atti che hanno una rilevanza economica e patrimoniale e dalle votazioni per l'elezione del Direttivo. È esclusa l'elezione di un socio minorenne alle cariche del Consiglio Direttivo.

Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenne, non ha diritto di elettorato attivo e passivo nell'elezione del direttivo.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.11

(Il Consiglio Direttivo)

11.1. L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'assemblea e composto da tre a sette membri. Tale Organo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Partecipa al Consiglio direttivo un rappresentante di ogni gruppo di progettazione del piano operativo dell'anno in corso.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di un consigliere l'Assemblea provvede tempestivamente a sostituirlo con un altro Associato attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo, il quale resterà in carica fino alla scadenza naturale dell'Organo stesso e potrà essere riconfermato. Qualora venisse meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto.

La funzione di consigliere è svolta gratuitamente, salvo il rimborso delle spese sostenute, adeguatamente documentate ed autorizzate o ratificate dal Consiglio Direttivo.

I consiglieri decadono dalla propria carica in caso di:

- revoca dell'assemblea ordinaria;
- l'assenza ingiustificata a più di 3 (tre) riunioni consecutive;
- sopraggiunte cause di incompatibilità quali: interdizione, inabilità, fallimento o condanna a una pena che importa interdizione dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi;
- perdita della qualità di associato.

11.2. La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio direttivo stesso.

11.3. Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

11.4. Il Consiglio Direttivo:

- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
- redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e preventivo, nonché il bilancio sociale se previsto;
- si occupa degli adempimenti successivi e conseguenti all'approvazione del bilancio d'esercizio;
- documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al penultimo punto di cui dell'art. 3 dello statuto (art. 6 del Codice del Terzo Settore) all'interno della relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa eventualmente individuando e promuovendo nuove attività diverse da quelle di interesse generale;
- redige gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- decide la quota associativa annuale determinandone l'ammontare;
- decide in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti oltre che con collaboratori e consulenti esterni e stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea;
- ammette i nuovi soci;

- in caso di gravi inadempienze da parte del Direttore artistico, ha la possibilità di sollevarlo dall'incarico.

11.5. Nell'ambito del Consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure:

- il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale),
- il Vicepresidente (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso),
- il Segretario (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso),
- il Tesoriere (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso);
- il Direttore artistico (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso).

Art. 12

(Il Presidente)

12.1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, provvede alla convocazione dell'assemblea dei soci e del Consiglio direttivo e li presiede.

12.2. Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; cura l'osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria.

12.3. Ha il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti alle mansioni affidategli dagli organi statuari.

Art. 13

(Il Vicepresidente)

13.1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento. All'interno dei Consigli Direttivi formati da un numero massimo di 3 (tre) membri la carica di Vicepresidente è ricoperta dal Segretario.

Art. 14

(Il Segretario)

14.1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

Art. 15

(Il Tesoriere)

15.1. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente all'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

15.2. Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti alle mansioni affidategli dagli organi statuari.

Art. 16

(Il Direttore artistico)

16.1. Il Direttore artistico ha la responsabilità della conduzione delle rappresentazioni e svolge il suo compito in piena autonomia artistica ed organizzativa in aderenza all'indirizzo approvato dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha la possibilità, in caso di gravi inadempienze, di revocare la carica da Direttore artistico.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 17

(L'Organo di Controllo)

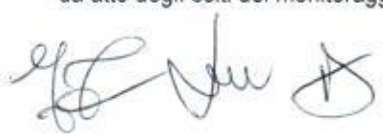
17.1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

17.2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

17.3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

17.4. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

17.5. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.



17.6. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 18

(Il Revisore Legale)

18.1. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

DISPOSIZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE

Art. 19

(Entità e Amministrazione del Patrimonio)

19.1. L'Associazione dispone di un fondo comune, costituito dai beni mobili ed immobili indicati nell'atto costitutivo. Il patrimonio potrà essere incrementato dai beni mobili ed immobili che perverranno all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da donazioni, eredità e legati espressamente destinati all'incremento del patrimonio medesimo. Il patrimonio deve essere amministrato osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una redditività adeguata.

19.2. Fanno parte del patrimonio: ricavi, rendite, entrate comunque denominate. Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 20

(Entrate dell'Associazione)

20.1. Per il perseguimento delle finalità istituzionali l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) le quote e i contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo;
- b) i proventi ed ogni altro introito derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale;
- c) i contributi dello Stato, di enti pubblici e privati, di persone fisiche;
- d) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- e) i contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) le oblazioni, i legati, le eredità, le donazioni, lasciti testamentari ed ogni altro introito che non siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
- h) le entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) le rendite del patrimonio;
- l) le attività di raccolta fondi;
- m) i rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- n) i proventi da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo Settore;
- o) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme competenti in materia.

20.2. L'associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, degli enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi, della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Art. 21

(Durata dell'esercizio finanziario ed approvazione dei Bilanci)

21.1. L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

21.2. Per ogni esercizio viene predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo - o in alternativa il bilancio sociale nel caso di superamento delle soglie previste dal Codice del Terzo Settore - e quello preventivo, che l'Assemblea deve approvare entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio precedente.

21.3. L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

21.4. I bilanci devono rimanere depositati presso la sede dell'associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

21.5. L'eventuale avanzo di gestione e il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

21.6. Vigè il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni

altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 22
(Convenzioni)

22.1. Le convenzioni tra l'Associazione di Promozione Sociale e le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del Dlgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

22.2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 23
(Scioglimento)

23.1. Lo scioglimento dell'Associazione, proposto dal Consiglio Direttivo, è deliberato dall'Assemblea degli Associati, con la maggioranza dei 3/4 degli Associati convocati in Assemblea straordinaria.

23.2. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione.

23.3. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 Dlgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale dell'assemblea dei soci o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 secondo quanto previsto dall'art.9 del d.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117.

23.4. In ogni caso i beni dell'Associazione non possono essere devoluti agli Associati, agli amministratori e dipendenti della stessa.

CONTROVERSIE

Art. 24
(Controversie)

24.1. Per qualsiasi controversia tra gli associati e tra questi e l'associazione o i suoi organi, che dovessero derivare dallo Statuto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione saranno deferite a un arbitro unico (o collegio arbitrale), in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Savona. Farà fede, in maniera inappellabile, il giudizio della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Savona.

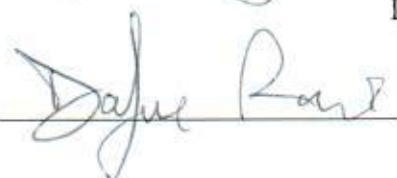
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25
(Rinvio a disposizioni vigenti)

25.1. Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, si applicano, il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

La presidente 

Il vice presidente 

La segretaria 

Il tesoriere 

Il direttore artistico 